TABELLA REVISONE PREZZI

Nota bene: la tabella è in versione beta. Si consiglia pertanto di verificare accuratamente i calcoli. ACP non si assume responsabilità per eventuali incongruenze o errori.

Indice

١.	ISTRUZIONI PER UTILIZZO TABELLA REVISIONE PREZZI	. 1
II.	INSTALLAZIONE - LiberOffice Calc	. 2
III.	OBBLIGATORIO E NECESSARIO AL FINE DEL CALCOLO	. 4
Is	truzioni per la compilazione delle celle	. 4
IV.	AVVERTENZA (punto o virgola – decimali):	. 5
V.	OPZIONALE	. 6
VI.	NORMATIVA	. 6

I. ISTRUZIONI PER UTILIZZO TABELLA REVISIONE PREZZI

a) Si consiglia di utilizzare esclusivamente il software open souce gratuito
LiberOffice Calc – <u>LibreOffice_25.2.1_Win_x86-64</u> – per installazione vedi
sotto, punto II.

https://www.libreoffice.org/download/download-libreoffice/

Versioni non aggiornate/datate potrebbero non funzionare o non permettere l'utilizzo di alcune opzioni (menù a tendina – celle gialle) oppure causare **il non funzionamento del file**.


La tabella è stata creata con <u>EXCEL - Version 2502 (Build 18526.20168 Click-to-Run)</u>. Con versioni precedenti nella maggior parte dei casi la tabella è inutilizzabile, motivo per cui <u>si sconsiglia l'utilizzo di Excel</u>.

b) **SCARICARE il file** con la tabella revisione prezzi (.xlsm) **unicamente dalla pa- gina ACP**. Non aprire file provenienti da altre fonti in quanto potrebbero contenere dei virus.


c) Il file va scaricato sul pc (non sul cloud!). Lasciare invariate le MACRO (ciò vale anche nel momento di apertura del file stesso) e non cambiare alcuna impostazione (incluso il nome) del file.

II. INSTALLAZIONE - LiberOffice Calc


1)



2)




3)



4)


clicca **OK**

5)



III. OBBLIGATORIO E NECESSARIO AL FINE DEL CALCOLO

Schermata all'apertura del file 2025 CalcoloRevPrezzi



L'utente ha accesso solamente alle celle in azzurro nel foglio "user".

Il foglio "xyz" è messo a disposizione degli utenti esclusivamente per agevolare un eventuale confronto con i calcoli eseguiti manualmente. Non è possibile inserire dati in questo foglio.

Quando richiesto, le celle con le cifre in rosso devono essere compilate. In assenza di dati, lasciare il valore preimpostato "0" (=zero). Le celle non possono essere lasciate vuote, altrimenti il calcolo non verrà eseguito correttamente.

Per una compilazione corretta (**uso di punto o virgola per i decimali**), fare riferimento al **punto IV. AVVERTENZA.**


Istruzioni per la compilazione delle celle

1- inserire l'importo totale del CPV (attualmente è possibile inserire un massimo di 3 CPV).

2 - inserire l'indice di aggiudicazione, l'indice revisionale e il peso indice in percentuale. La somma dei pesi deve essere pari a 100%.

Tutti questi dati devono essere inseriti correttamente altrimenti il calcolo non funzionerà.

3 e 4 – Nelle celle in azzurro con testo azzurro inserisci il nome codice e descrizione e il nome del indice (voce "inserisci indice"). Questi campi hanno solamente un fine informativo, ma non hanno alcun effetto sul calcolo.



IV. AVVERTENZA (punto o virgola – decimali):


Attenzione ai decimali!

A seconda della lingua della versione LiberOffice/Excel (inglese, tedesco o italiano) utilizzare per i decimali punto "." o virgola "," come separatore decimale.

La scelta tra punto o virgola viene impostata automaticamente in base alla lingua rilevata all'apertura del file.

Negli screenshot presenti in questo documento compare, ad esempio, un punto (".") come separatore decimale.

V. OPZIONALE



Le caselle in giallo permettono di selezionare il numero di CPV e di indici (campo "Index") selezionando la voce nel menù a tendina.

Questa selezione ha il solo fine di fare scomparire le righe non necessarie al proprio calcolo, le quali però devono essere lasciate con il valore preimpostato "0" (=zero).

VI. NORMATIVA

Modalitò di calcolo alcolo secondo All. II.2-bis

ALLEGATO II.2-bis.

Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi

(Articolo 60, commi 4-ter)

Articolo 3 - Attivazione delle clausole di revisione prezzi.

- 2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
- 3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

SEZIONE III

REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 10 - Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture.

- 1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:
- a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
- b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti
- "per il mercato interno;
- c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici "business to business" (BtoB) per settore economico ATECO;
- d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.

Articolo 13 - Appalti con prestazioni multioggetto o multi-servizio

- 1.In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV/ associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:
- a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell'appalto;

- b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;
- c) ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l'articolo 12, comma 1;
- d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;
- e) nell'ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l'applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l'indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.
- 3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l'articolo 12.

Tabella D

(articolo 11)

- 1. La stazione appaltante, al fine di applicare l'istituto della revisione dei prezzi:
- a) stabilisce l'oggetto dell'appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l'oggetto specifico dell'appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;

- b) individua l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato346;
- c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da più indici ISTAT selezionati nell'associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.
- 2. Ai fini dell'operatività della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell'indice o la media ponderata degli indici selezionati nell'associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0).
- 3. La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} * 100$$

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:

$$V_t = w_1 \times V_t^{(1)} + w_2 \times V_t^{(2)} + \dots + w_i \times V_t^{(i)}$$

dove Vt(1), Vt(2),..., Vt(i) sono le variazioni degli indici individuati e w1, w2, wi i rispettivi pesi347.

Ai fini dell'applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l'oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensità di manodopera l'indice composto scelto dalla stazione appaltante potrà tenere conto dell'indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell'indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell'incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.

- 4. Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l'effettiva disponibilità attraverso consultazione del portale ISTAT.
- 5. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
- 6. Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l'elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.